

Studio Legale
Avv. Eliana Scarcello
Contrada Chimento Sop. 152
Acri - Cosenza
elianascarcello@pec.giuffre.it

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI

RICORSO EX ART. 14.TER I.27.1.2012 N.3

Per il sig. [REDACTED]
[REDACTED], e [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Eliana Scarcello, C.F.: SCRLNE82B48A053K, appartenente al Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Acri (CS) alla C/da Chimento Sop. 152., con telefono n. 3332996493 e pec elianascarcello@pec.giuffre.it, presso i quali la cancelleria del su scritto Ufficio Giudiziario potrà effettuare le comunicazioni di rito nel rispetto della normativa vigente

1-PREMESSO CHE

- I coniugi [REDACTED] versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della Legge 3/2012;
- trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, depositava, in data 15/1/19, presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore di Composizione della Crisi.
- Con provvedimento del 8/7/19 il Referente dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari ha nominato quale professionista incaricato, ex art.15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, la dott.ssa Floriana Falsetta, nel procedimento iscritto.
- I ricorrenti non sono stati sottoposti a nessuna procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni;

- Gli istanti sono proprietari di un'autovettura Citroen Saxo tg. [REDACTED] anno di immatricolazione 1998, di un'autovettura Peugeot 106 tg. [REDACTED] anno di immatricolazione 2001 e di un'autovettura Citroen C3 tg. [REDACTED] anno di immatricolazione 2012, nonché di terreni siti nel Comune di San Giorgio Albanese (CS) identificati al Foglio 17 particella 69, 71, 217, 221, 228, foglio 21 particella 170, foglio 22 particella 53 e 170.
- Per questi terreni di proprietà della proponente [REDACTED], acquisiti mediante donazione dai genitori, è stata espletata una Relazione Tecnica, a firma del Geom. Maurizio Vigliaturo, nella quale, il Tecnico incaricato, dopo aver indicato le classi di coltura e il luogo non agevole di ubicazione degli stessi, attribuisce un valore complessivo di € 10.000,00, indicando, altresì, la quasi impossibilità a poter vendere
- i creditori per i quali ad oggi sono intervenute le precisazioni, così come riscontrati dal gestore della crisi, Dott.ssa Floriana Falsetta, nella propria relazione particolareggiata, sono:

2–SITUAZIONE DEBITORIA - ELENCO DI TUTTI I CREDITORI

La attuale situazione debitoria dei ricorrenti, dettagliatamente indicata nella proposta dell'accordo del debitore, può essere così rappresentata:

- 1) **Compass Banca S.p.A.** – residuo finanziamento n. 15846126 del 27.02.2016 - **€ 32.176,00;**
(pignoramento presso terzi)
 - 2) **BCC Credito Consumo S.p.A.** (cessione IRC Srl) – residuo finanziamento n. 28985 del 10.11.2011 - **€ 25.902,09;**
 - 3) **Italcapital S.r.l.**, procuratore Kruk Italia srl (precedentemente credito Findomestic Banca S.p.A.) – residuo rapporto contrattuale n. 10062122434381 - **€ 5.866,00;**
 - 4) **Agenzia delle Entrate – Riscossione** (Tributi, Tasse Automobilistiche, Canone Rai) – **€ 3.765,84** (di cui € 2.884,46 crediti privilegiati e € 881,38 crediti chirografari)
- TOTALE DEBITI € 67.689,76** (di cui € 64.825,47 chirografari e € 2.884,46 privilegiati)

CREDITORE	IMPORTO
Compass Banca S.p.A.	€ 32.176,00
BCC Credito Consumo S.p.A.	€ 25.902,09
Italcapital S.r.l.	€ 5.866,00
Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 3.765,84 (64.825,47 chirografari e 2.884,46 privilegiati)
TOTALE	€ 67.689,76

Pertanto il totale delle passività al netto delle prededuzioni è di € 67.689,76 cui vanno sommate le spese, così come comunicate dall'Organismo di composizione della crisi della procedura di sovra indebitamento, che ammontano a euro 2.492,02 IVA COMPRESA.

3. ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Nell'ultimo quinquennio, i debitori non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Tuttavia è bene rappresentare che i ricorrenti, nel corso degli anni si sono rivolti a diversi Istituti di Credito al fine di far fronte ad esigenze relative al vivere quotidiano, in particolare, gli stessi avevano chiesto un aiuto economico perché il figlio ██████ nel 2013 si iscriveva all'Università, perché la figlia ██████ nel 2015 si sposava e, dunque, per le spese del matrimonio e per l'acquisto dei mobili. I proponenti, dunque, hanno chiesto prestiti per adempiere ai loro doveri di genitori, e fin dall'inizio delle obbligazioni hanno sempre pagato le relative rate, finché, non hanno dovuto affrontare delle avversità oggettive. I proponenti consapevoli dei debiti pendenti a loro carico, visto che alcune rate riuscivano a pagarle e altre no, nell'anno 2016 si rivolgevano alla società "Difesa Debitori S.p.A.", i quali stipulavano con questa un contratto di consulenza che gli garantiva un accordo con i creditori, e la loro parcella veniva stabilita ad € 6.750,00, mediante effetto cambiario. I sig.ri ██████ provvedevano a pagare quanto dovuto alla società, ma quest'ultima non svolgeva nulla di quanto contrattualmente pattuito, pertanto, i coniugi rimanevano con i debiti, ormai aumentati, e con € 6.750,00 in meno. Questa situazione che durava fino al 2018, determinava per i proponenti uno sconforto morale, poiché finalmente consapevoli di aver fatto una richiesta di aiuto sbagliata.

Pertanto, è evidente come i sig.ri ██████ abbiano fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni di pagamento poste a loro carico, cercando in tutti i modi di risollevarsi dalla situazione di sofferenza economica e, dunque, volendo risanare la loro posizione debitoria, si avvalevano della procedura di Sovraindebitamento

4 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone così come riportato nella tabella sotto riportata:

Nucleo familiare		
██████████	██████████	RICORRENTE
██████████	██████████	RICORRENTE
██████████	██████████	FIGLIO

SITUAZIONE REDDITUALE:

la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalle buste paga del ricorrente è la seguente:

- ██████████ assunto come dipendente presso l'impresa di pulizie CSF S.r.l., percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 970,00.

DATI REDDITUALI STORICI DEL DEBITORE		
ANNO	REDDITO LORDO	DATORE DI LAVORO
2016	12.507	CSF S.r.l.
2017	13.167	MEDESIMO
2018	12.306	MEDESIMO
2019	13.449	MEDESIMO

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, la ricorrente può contare mediamente su entrate nette mensili pari a €. 970,00.

per il soggetto istante, l'avvalersi della procedura di cui agli artt. 14 ter e seguenti della Legge 3/2012, consentirebbe di evitare la sottoposizione alle singole azioni individuali dei creditori e per questi ultimi, di essere soddisfatti nell'ambito di una procedura gestita da ausiliari nominati dall'organismo adito, con adeguate forme di pubblicità e il "concorso generale alla liquidazione" di tutti i creditori. Tale procedura prevede, inoltre, la liquidazione dei beni, presenti e di quelli futuri, rientranti nel patrimonio del debitore, nell'ambito di un unico programma di liquidazione da portare a compimento non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda.

PROPONE

La soddisfazione del creditori con la liquidazione di tutti i beni presenti e futuri dei coniugi ██████████ ██████████ nei modi e con i criteri di cui agli artt. 14 ter e s.s. della L. 312012;

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, in persona del G.D. voglia:

- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter ss. della legge n.3/2012 e provvedere alla nomina del liquidatore;

-disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate a proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titola o cause anteriori

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

- ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;

- di sospendere il prelievo mensile relativo al pignoramento presso terzi da parte della Compass Banca S.p.A.

Allegati di cui già depositati nel fascicolo telematico.

Ai fini della determinazione del con tributo unificato si dichiara che essendo il valore della causa indeterminabile in basse all'oggetto della materia il con tributo unificato é pari ad € 98,00.

Acri (CS) 29/12/20

Avv. Elíana Scarcello